



**TRIBUNALE DI PADOVA**

**Sezione II Civile**

**Il Giudice**

**dott. Alberto Stocco**

nella causa rubricata sub n. [REDACTED] 2019 r.g.a.c. ha pronunciato fuori udienza la seguente

**ORDINANZA**

a scioglimento della riserva che precede;  
letta l'istanza di sospensione *ex art. 649 c.p.c.* avanzata da parte opponente;  
esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;  
preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza;  
ritenuto che sussistano i "*gravi motivi*" che consentono la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in quanto il *fumus* dell'opposizione si presenta elevato;  
rilevato, infatti, che parte opponente ha tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione *omnibus* e al contratto di fideiussione per operazione specifica, titoli sui quali è fondata la pretesa creditoria della opposta nei confronti dell'odierna opponente;  
rilevato che tale disconoscimento - secondo una parte della giurisprudenza di merito - configura di per sé grave motivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in quanto esclude la rilevanza probatoria, in punto di *an* e *quantum* del credito, dei documenti disconosciuti, sino a quando non ne

sia stata accertata l'autenticità tramite procedimento di verifica;  
rilevato che al disconoscimento delle sottoscrizioni si aggiunge la  
contestazione dell'opponente in ordine alla invalidità delle clausole 2, 6 e 8  
apposte alle fideiussioni per contrarietà alla l. 287/1990, contestazione che  
appare *prima facie* fondata, alla luce della giurisprudenza dell'intestato  
Tribunale;  
ritenuto, per tali motivi, che debba essere accolta l'istanza di sospensione  
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;  
ritenuto che non possa accogliersi l'istanza di parte opposta, volta ad  
ottenere il versamento di una cauzione da parte dell'opponente, in quanto  
il potere del giudice di disporre cauzione è esercitabile nei soli casi previsti  
dalla legge, tra i quali non rientra l'ipotesi di cui all'art. 649 c.p.c.;

**P. Q. M.**

**SOSPENDE** la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

**ORDINA** la custodia in cassaforte dei documenti nn. 27-28-29-30 prodotti  
dalla parte opposta [REDACTED] s.p.a..

Si comunichi.

Padova, 11 giugno 2019

**Il Giudice**

**dott. Alberto Stocco**